

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIMA, NAPOLITANO FRANCESCO, ZUGNO, CASTELLUCCI,
TOGNI GIULIO BRUNO, MELLO GRAND**

Presentata il 25 ottobre 1962

Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono tuttora insoluti taluni problemi aperti dall'avvenuta soppressione dell'imposta comunale di consumo sul vino, disposta dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, ed integralmente attuata dal 1° gennaio del volgente anno 1962 col decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

Non sembra superfluo rammentare, al riguardo, che il citato articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, nel disporre l'abolizione dell'imposta in parola, delegò il Governo della Repubblica ad emanare le norme per attuare tale abolizione, attenendosi, tra l'altro, al criterio di tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

In corrispondenza con l'attuata abolizione dell'imposta di consumo sul vino, il Governo, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, ha provveduto all'esercizio della delega per realizzare in via definitiva la salvaguardia dell'imposta generale sull'entrata e la repressione delle frodi nel settore enologico e, *limitatamente al solo anno 1962*, la tutela del personale.

Il limite temporale posto alla tutela del personale trovava la sua giustificazione nella previsione che, entro l'anno 1962, si sarebbe potuto varare il preannunciato provvedimento di riforma organica delle imposte di

consumo, risolvendosi adeguatamente e definitivamente in quella sede — oltre che le questioni della compensazione ai comuni del mancato gettito dell'imposta di consumo sul vino e della dimensione delle entrate comunali delegabili — anche lo stesso problema della tutela del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

Senonché, il perdurare della fase di studio della riforma in parola pone la necessità di prorogare ulteriormente il sistema provvisorio di salvaguardia degli interessi del personale delle gestioni delle imposte di consumo, introdotto, come si è detto, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, per il solo anno 1962.

A tanto mira la presente proposta di legge, che, con l'articolo 1, stabilisce il blocco numerico del personale, in servizio alla data del 31 dicembre 1962, fino al 31 dicembre 1965, con ciò assicurando, nel prevedibile lasso di tempo che intercorrerà fino alla integrale attuazione della menzionata, organica riforma, la continuità di occupazione ai lavoratori del particolare settore, non esclusi quelli assunti in servizio nell'anno 1962.

Non può quindi sfuggire la finalità sociale cui è ispirata la disposizione in esame, la quale non mancherà di porre il personale interessato nella condizione di attendere, con fiducia e serenità, di essere idoneamente impiegato nei nuovi compiti di istituto che

saranno previsti nella ripetuta emananda legge organica delle imposte comunali di consumo.

In relazione al blocco del personale in questione, l'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce, col 1° comma, la proroga, fino al 31 dicembre 1965, dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte di consumo in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1965, ivi compresi quelli già prorogati ai sensi dell'articolo 8 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1315.

Tale norma, strettamente connessa con quella del precedente articolo, risponde alla esigenza di mantenere fermo l'equilibrio del contratto di appalto e, a tal fine, garantisce ai gestori, cui viene fatto obbligo di non adottare alcuna riduzione del personale, la necessaria continuità dell'esercizio della gestione.

Ed ancora non possono sottacersi i positivi riflessi della disposizione in parola sulla normalizzazione dei rapporti tra comuni ed appaltatori.

Il presente stato di incertezza, che scaturisce dalla provvisoria sistemazione legislativa della materia, non favorisce, come è ovvio, gli interventi che gli appaltatori sono soliti esercitare, sotto forma di anticipazioni sul gettito del tributo sui consumi, a favore delle finanze comunali, e ciò ne aggrava le già disagiate condizioni sovente non idonee a sopperire alle più urgenti esigenze di cassa.

Circa il periodo di proroga proposto è da chiarire che esso è stato scelto allo scopo di stabilire un perfetto coordinamento tra l'attuale disciplina *provvisoria* della materia — che verrà a scadere, come si è ricordato, il 31 dicembre 1962 — e la fase di attuazione della emananda riforma organica delle imposte di consumo.

Al riguardo occorre infatti considerare, in primo luogo, che il citato provvedimento di riforma delle imposte di consumo è stato di recente trasmesso al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro per il parere, onde ben difficilmente potrà essere emanato nel corso della presente legislatura, mentre sembra probabile che diverrà legge formale nei primi mesi del 1964, e cioè entro 8-10 mesi dall'inizio della prossima legislatura.

In secondo luogo va notato che l'articolo 10, primo comma, delle disposizioni transitorie del ripetuto provvedimento di riforma

delle imposte di consumo, così testualmente dispone: « I contratti di appalto in corso, tanto ad aggio che a canone fisso, nonché quelli di gestione per conto, *cesseranno di diritto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge* ».

Pertanto, se risulterà esatta la previsione che la legge di riforma delle imposte di consumo entrerà in vigore nell'anno 1964, la cessazione di diritto degli appalti, prevista dal citato articolo 10 delle disposizioni transitorie della legge stessa, *avrà luogo al 31 dicembre 1965*, e coinciderà perfettamente, come già si è detto, con la scadenza della proroga proposta in questa sede, con ciò realizzando il cennato pieno coordinamento temporale tra la legislazione vigente *ante e post* riforma.

Nel riconoscere la necessità di prolungare per il suddetto periodo di tempo le gestioni delle imposte di consumo, non si è, d'altra parte, trascurato di eliminare ogni possibile inconveniente che da tale proroga potrebbe derivare ai Comuni.

Difatti, con i successivi commi, il medesimo articolo 2 sancisce che l'aggio di riscossione ed il minimo dei proventi eventualmente garantito, ovvero il canone fisso, saranno determinati entro il 31 marzo 1963, 1964 e 1965, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, *in base alle riscossioni lorde effettuate nell'anno precedente*.

Viene, così, assicurato ai comuni il prevedibile, maggior provento derivante dall'attuale fase di espansione dei consumi, sicché, in definitiva, la presente soluzione legislativa, mentre fa salve le legittime aspettative del personale delle imposte di consumo, consente alle civiche Amministrazioni di conseguire gli indubbi vantaggi connessi alla continuità e funzionalità dei servizi di riscossione del particolare tributo, con ciò tutelando il pubblico interesse.

Correlativamente alla determinazione attuale — disposta dall'articolo 2 del provvedimento — della misura dell'aggio di riscossione e del canone fisso, da effettuare in base alle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente, si è ritenuto di abrogare l'articolo 287 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, il quale esclude dalla revisione contrattuale quelle modificazioni di imposizione che siano conseguenti alla determinazione dei valori medi dei generi imponibili da parte delle apposite Commissioni provinciali.

A tanto provvede l'articolo 3 della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte comunali di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio alla data del 31 dicembre 1962, non può essere ridotto fino al 31 dicembre 1965.

Per lo stesso periodo il personale di nomina privata e quello disciplinato dal decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135, non può essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

ART. 2.

I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1965, ivi compresi quelli già prorogati ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, sono prorogati fino al 31 dicembre 1965.

L'aggio di riscossione ed il minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero il canone fisso, saranno determinati entro il 31 marzo del 1963, del 1964 e del 1965, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, d'accordo tra le parti ed in base alle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente.

In caso di mancato accordo entro il termine suindicato la misura dell'aggio e del minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero del canone fisso, sarà determinata da un collegio presieduto dall'intendente di finanza e composto da un rappresentante del Comune e da uno dell'appaltatore.

ART. 3.

L'articolo 287 del regolamento di riscossione delle imposte comunali di consumo, approvato col regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, è abrogato.